MOIC808007 - A267126 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006404 - 18/06/2025 - II.9 - I

Istituto Comprensivo di Soliera
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Via Caduti di Nassiriya, n. 100 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 567234 – Fax 059 567471
e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it
www.icsoliera.edu.it

POLICY DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO A SCUOLA

Questo protocollo è parte integrante del Regolamento d'Istituto e fornisce delle linee guida per la promozione del benessere in rete, definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e condividendole con la comunità educante (scuola, famiglia, territorio, Ente Locale).

L'E-policy è un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare episodi di bullismo anche legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti digitali.

PREMESSA

Nello scenario attuale stiamo assistendo ad una consistente pervasività di condotte di prevaricazione fisica e psicologica nonché atteggiamenti di pregiudizio nei confronti di qualunque diversità; l'uso intensivo dei mezzi tecnologici amplifica tali condotte rendendo il bullismo/cyberbullismo un fenomeno in espansione, assumendo in alcuni casi connotazioni molto gravi che colpiscono ed interessano in modo trasversale tutta la società e non solo la scuola.

Riferimenti normativi

La legge 107/2015 ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato tra l'altro ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

La Legge n.71 del 2017 ha sancito l'obiettivo strategico per il paese di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

La Legge 20 agosto 2019 n.92, ha posto una maggiore attenzione all'educazione civica, che è diventata disciplina di insegnamento trasversale a tutte le discipline scolastiche , tra i suoi nuclei tematici, la cittadinanza digitale e il riferimento agli obiettivi dell'Agenda 2030 troviamo la formazione di cittadini consapevoli e responsabili nell'uso dei mezzi di comunicazione e informazione.

Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017 definiscono la cornice di riferimento.

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni aggiornate per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole.

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo, MIUR 2016/2019;

Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyber-bullismo (Ottobre 2017);

Le Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 dell'IC di Soliera e introduzione al nuovo Ptof per il triennio 2025-28 che dichiara l'impegno della scuola ad educare gli studenti e le studentesse ad una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.

Regolamento di Istituto che norma i comportamenti, le regole, i diritti e doveri di tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, ATA studenti e famiglie).

Patto di Corresponsabilità, (di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998) in cui si riconosce "il rispetto come valore fondante" che esplicita l'impegno della scuola, degli studenti e delle famiglie, a comportamenti costruttivi per evitare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo.

Regolamento viaggi e visite di istruzione – Integrazione al Regolamento di Istituto che pone l'accento sulla necessità di assumere condotte diligenti, onorevoli e rispetto degli altri in qualunque contesto, fuori e dentro la scuola.

Analisi del contesto

Per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo **l'unico strumento della scuola è la prevenzione** che richiede un approccio integrato di responsabilizzazione delle principali agenzie educative del territorio, la famiglia, la scuola.

Alla scuola, in particolare, è affidato il compito di individuare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, possibilmente coinvolgendo le agenzie educative del territorio e gli Enti Locali.

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Le policy saranno costituite da adeguate azioni di carattere informativo ed educativo, di prevenzione e di intervento che coinvolgano i docenti e il personale della scuola, gli studenti e le famiglie, avendo cura di predisporre misure di sostegno e di rieducazione delle persone coinvolte, avvalendosi anche del supporto della polizia postale e dei servizi del territorio.

DEFINIZIONE DI BULLISMO / CYBERBULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori. Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza

come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale…); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo. Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

QUANDO PARLIAMO DI BULLISMO?

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

• i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;

• l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);

• la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;

• la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;

• l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;

• l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;

• la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;

• la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

BULLISMO DIRETTO E BULLISMO INDIRETTO

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

Il bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);

il bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

Si definisce bullismo un comportamento aggressivo intenzionale, basato su un disequilibrio di potere tra bulli e vittime, che spesso avviene alla presenza di altri compagni, caratterizzato da una persistente durata temporale. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata, l'intenzione di nuocere e l'isolamento della vittima.

QUANDO PARLIAMO DI CYBERBULLISMO?

Il fenomeno del cyber bullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1).*
Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete…), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

DIFFERENZE TRA BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO

: • l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;

• assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;

• mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;

• spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

QUALI AZIONI RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO?

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

• Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

• Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

• Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

• Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

• Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;

• Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

PERIODO ESPOSITIVO

La preadolescenza (10-14 anni) è il momento in cui l'esposizione diviene più intensa perché è maggiore l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini alle nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la

promozione, per eventi religiosi in età pari 9/10 anni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

TIPOLOGIE

Un episodio di bullismo o cyberbullismo (di seguito B&C) può essere classificato secondo tre livelli di intensità:

EPISODI A BASSA INTENSITÀ: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione.

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ: Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica.

EPISODI AD ALTA INTENSITÀ: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto di identità.

ATTORI "IN GIOCO"

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

• prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo (POLICY DI ISTITUTO);

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

• coordina e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

• coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo (quando presente), le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

• è referente per la scuola rispetto a partner esterni, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, … per proporre e realizzare un progetto di prevenzione;

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

COLLEGIO DOCENTI

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

TEAM DOCENTI / CONSIGLIO DI CLASSE

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

• intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli e collaborano attivamente quando sono chiamati dalla scuola per approfondire in merito alle loro condotte;

• vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e collaborano per far rispettare il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;

• conoscono il codice di comportamento dello studente;

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI/STUDENTI

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

• collaborano con la scuola e possono operare come tutor per altri studenti (ad es. progetto "operatore amico";

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri in presenza a scuola e quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;

• non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

• rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
• sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

L'INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati e saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. **In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere inoltre alla rieducazione ed al recupero dello studente. Sarà possibile pertanto "commutare" la sanzione inflitta al colpevole con un'azione a vantaggio della comunità scolastica unitamente al riconoscimento del disvalore dell'azione fatta.

Obiettivi ed azioni dell'Istituto

La stesura della policy di Istituto è utile anche per informare correttamente tutta la comunità educante sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, è utile per definire tutti i compiti e le responsabilità degli attori coinvolti, è una guida operativa per le linee di azione per prevenire e gestire, anche con la collaborazione di eventuali esperti esterni, i casi di bullismo e cyberbullismo quando si presentano, costituisce un riferimento per prendere opportuni provvedimenti di natura disciplinare, per i casi che lo richiedono, al fine di contrastare le condotte scorrette.
In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, ci si aspetta che essi non difendano ad oltranza e in modo incondizionato i figli, sottovalutando alcuni fatti e considerandoli "una ragazzata". La nostra esperienza ci porta a pensare che spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma spesso radicati che portano i genitori a contrastare o a criticare fortemente l'operato della scuola. Tra queste credenze erronee troviamo:

- ✓ credere che sia un fenomeno facente parte della crescita;
- ✓ giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere;

- ✓ sottovalutare azioni del tipo: entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password (è furto di identità);
- ✓ divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe (è diffamazione);
- ✓ diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi (diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Referente scolastico del bullismo e al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria e quindi procederà senza indugio. L'Istituto Comprensivo di Soliera, vieta l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione al personale della scuola perché tali mezzi sono necessari per la realizzazione di fini didattico-educativi e sono quindi parte integrante dell'attività programmata. A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola, senza autorizzazione, questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

PRIMA FASE: analisi degli accadimenti (istruttoria)

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

a) Raccolta di informazioni sull'accaduto
b) Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo (vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista). In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
c) Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
d) Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta)

SECONDA FASE: risultanze dell'istruttoria.

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

a) si apre un protocollo;
b) vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:
• non si ritiene di intervenire in modo specifico ma prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

a) Supporto e protezione alla vittima;
b) Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri…).
c) Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
d) Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe per: 1. stesura della Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo, 2. scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;3. valutazione di un intervento personalizzato (ad es. sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; 4. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.
e) Tipologia di provvedimenti:
    - ✓ sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
    - ✓ svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
    - ✓ **presentazione di istanza di ammonimento al Questore** (*nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne*). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
    - ✓ **in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Emilia Romagna**.

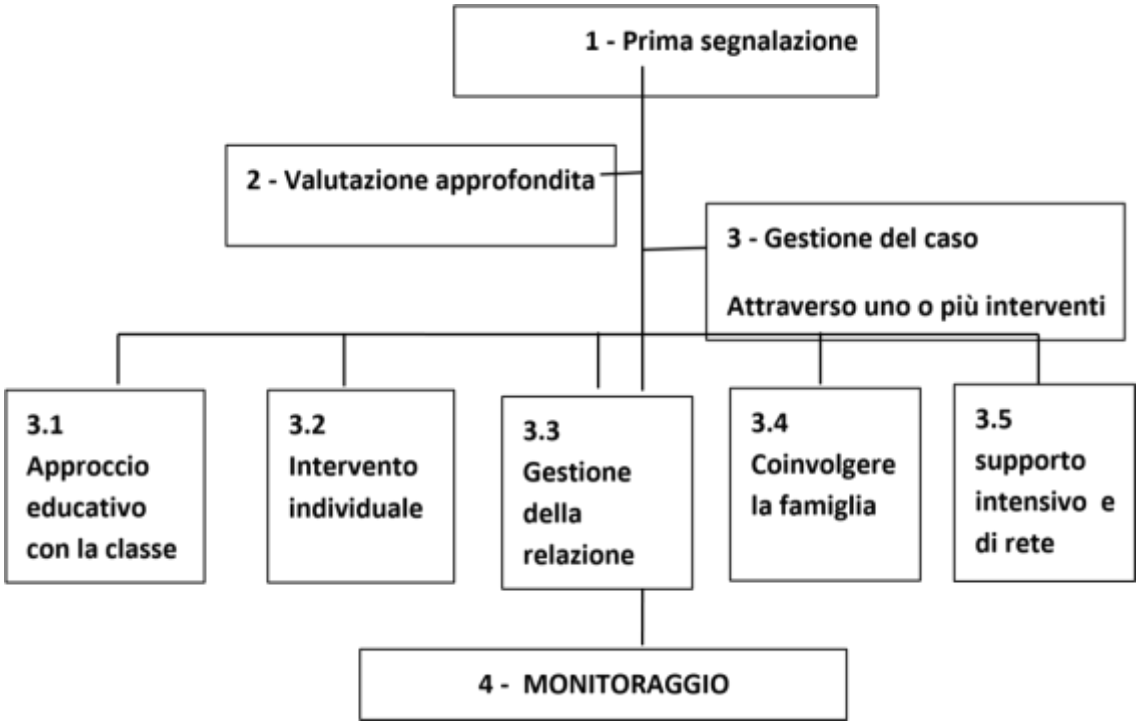
Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Casistiche

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei

contenuti diffusi nella rete. Se entro24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: **cyberbullismo@gpdp.it.** Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

SCHEMA OPERATIVO



SANZIONI DISCIPLINARI ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA – integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse.

INFRAZIONE	SANZIONE
Offendere con parole, gesti	In base alla gravità ✓ richiamo verbale ✓ annotazione sul diario ✓ annotazione sul registro ✓ sospensione dalle attività complementari

	✓ sospensione dalle lezioni
Minacciare i compagni	✓ annotazione sul registro ✓ sospensione dalle attività complementari ✓ sospensione dalle lezioni scolastiche
Compiere sopraffazioni a danno dei più deboli	✓ annotazione sul registro ✓ sospensione dalle attività complementari ✓ sospensione dalle lezioni scolastiche
Utilizzare il telefono cellulare, smart watch pc o tablet senza l'autorizzazione del docente	✓ ritiro del telefono e riconsegna a un genitore, con annotazione sul registro del fatto.
Utilizzare in modo inopportuno il cellulare a scuola per riprendere, ridicolizzare, offendere i compagni, i docenti.	✓ rimprovero verbale e ritiro del telefono con riconsegna a un genitore, annotazione sul registro ✓ sospensione dalle attività complementari ✓ sospensione dalle lezioni scolastiche

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;

• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo di Soliera mette in atto. Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie e territorio.

Seguono gli allegati:

ALLEGATO 1 PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE – schema del protocollo per le urgenze

ALLEGATO 1 – PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE







IL PROTOCOLLO PER LE URGENZE

